



FIRENZE
CAPITALE
1865-2015

Direzione Istruzione – Direzione Didattica dei CFP

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 6) E ART. 54 C. 3) DEL D. LGS. 50/2016, SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DEL COMUNE DI FIRENZE SIGEME, PER LA SELEZIONE DI UN FORNITORE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIZIA PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE RISTORAZIONE E TURISMO, MEDIANTE LA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE

CIG Z3825637B9

Determinazione a contrattare n. 7380/2018

Art. 1 – Generalità

L' Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. della Direzione Istruzione intende procedere all' affidamento della fornitura del **Servizio di Lavanderia** er il Centro Formazione Professionale Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo , tramite la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si invita codesta spett. le Azienda, tramite processo d'acquisto SIGEME, a presentare offerta per la fornitura del **Servizio di Lavanderia**, entro e non oltre le **ore 23,30 di Giovedì 15 novembre 2018.**

Art. 2- Oggetto della procedura e durata dell' Accordo Quadro

1) Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura del **Servizio di**

Lavanderia per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo secondo le tipologie elencate e descritte nel file- “Dettaglio Servizio di Lavanderia” Allegato 1 parte integrante del presente Disciplinare.

2) Il periodo contrattuale è stabilito in anni due con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'importo complessivo sotto indicato è solo presunto e quindi non vincolante per l' Amministrazione.

3) Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare massimo della fornitura previsto dall' Accordo Quadro non sia raggiunto, l' Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008, ai sensi della Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008 pertanto non esistono interferenze tra il personale occupato dall' Impresa aggiudicataria ed altri soggetti dell' Ente; ne consegue l' inesistenza dell' obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante, l'importo degli oneri di sicurezza è pari ad Euro zero.

Art. 3– Importo dell' Accordo Quadro e modalità di aggiudicazione

1) La procedura negoziata per la conclusione dell' Accordo Quadro verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.

2) L'ammontare dell' Accordo Quadro riferito all'intero periodo contrattuale, ammonta a **€ 3.000,00 IVA inclusa**, per tutte le tipologie di articoli indicate nel file-Modulo Offerta economica allegato all'articolo inserito nel Mercato Elettronico SIGEME, così suddiviso per ciascun esercizio finanziario:

anno 2019 – **€ 2.500,00** compreso IVA

anno 2020 – **€ 500,00** compreso IVA

L' Amministrazione potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

In caso di due o più offerte uguali, l' Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 4 – Offerta Economica

L'Azienda accetta di vincolarsi all'offerta presentata per 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'offerta deve essere formulata rispondendo al messaggio SIGEME **allegando il modulo offerta (All. 1) debitamente compilato e firmato ed allegando altresì, obbligatoriamente**, il “Modulo dichiarazione” ex art. 80 (All.2), del D. Lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti del presente invito debitamente compilato e firmato, con allegata carta d'identità.

La fornitura dovrà essere conforme a quanto richiesto.

La mancata produzione dell'offerta come sopra descritta e della dichiarazione richiesta equivalgono a rinuncia alla partecipazione alla procedura e comportano l'esclusione dalla stessa.

Art. 5

– Tipologia di fornitura

Le tipologie di articoli della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono elencate nel “Dettaglio Servizio di Lavanderia” Allegato 1 del presente Disciplinare.

Art. 6 – Procedura e criterio di aggiudicazione

- 1) L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 6 del codice dei contratti, per l'acquisizione al minor prezzo e mediante la forma dell'Accordo Quadro, con un solo operatore, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.
- 2) La procedura sarà gestita integralmente attraverso la piattaforma SIGEME – Mercato elettronico del Comune di Firenze.
- 3) La fornitura è subordinata all'esito positivo dei controlli effettuati nei confronti dell'azienda aggiudicataria.

L'offerta economica, così come da file – Modulo Offerta economica – allegato, dovrà seguire la procedura telematica della piattaforma SI.GE.ME, come sotto indicato.

La tabella allegata comprende più colonne per l'inserimento degli articoli che necessitano al Centro di Formazione: unità di misura, prezzo base, percentuale di ribasso, prezzo finale, % iva.

La miglior offerta pertanto sarà determinata dal minor "prezzo totale", ottenuto sommando i prezzi indicati per ciascun articolo, prendendo come riferimento la quantità unitaria di prodotto indicata nella tabella, al netto di IVA.

Sul Mercato Elettronico SI.GE.ME il fornitore, nella compilazione della scheda prodotto, dovrà indicare nel campo prezzo il totale risultante dalla colonna "prezzo totale" della tabella sopra citata.

Alla fine delle operazioni attraverso la piattaforma Si.Ge.Me verrà operato il confronto delle offerte (consistente nel confronto dei prezzi totali ottenuti per ciascuna offerta presentata) con conseguente aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore della ditta che avrà presentato il prezzo totale più basso.

I prezzi unitari per ciascun prodotto, costituiranno i prezzi unitari per i successivi ordinativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture da effettuare, le cui quantità di volta in volta indicate sugli ordini di esecuzione, sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione.

La fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro verranno, quindi, effettuati, nel corso dell'intero periodo contrattuale, fino alla concorrenza massima dell'importo finanziato.

L'Amministrazione, a norma dell'art.1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e sm.i., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell' art. 4 c. 2 del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze, in forma di scrittura privata. Il legale rappresentante dell' Operatore Economico aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 82/2005.

Art. 7 – Termini e modalità per la consegna

- 1) Successivamente all'aggiudicazione definitiva che avverrà a seguito di determinazione dirigenziale e relativa assunzione di impegno di spesa e comprensivo delle indicazioni delle risorse destinate all'Accordo Quadro,

sarà comunicato tramite PEC, seguiranno ordinativi di fornitura che saranno effettuati direttamente dal Centro di Formazione Professionale tramite e-mail da parte di personale addetto all'approvvigionamento o attraverso comunicazione telefonica in caso di urgenza che comunque verrà confermato con successivo invio di e-mail.

- 2) La consegna potrà essere richiesta una volta o due volte a settimana, per quantità anche inferiori all'unità di prodotto.
Il fornitore dovrà garantire la consegna della fornitura non più tardi di due giorni dall'ordinazione in orario 7,30-9,30 del mattino.
- 3) La consegna, franca di ogni spesa, dovrà avvenire nelle quantità riportate negli ordini di volta in volta effettuati, nel rispetto assoluto della qualità, pezzatura, peso dei prodotti ordinati.
- 4) Non è prevista, se non autorizzata dall'Amministrazione, la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti.
- 5) Saranno a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all'ordine, del materiale consegnato.

Art. 8 – Proroga, estensione e riduzione dell' Accordo Quadro

Alla scadenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dell' Accordo Quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di nuova gara, a prorogare l' Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre le prestazioni incluse nel contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando le condizioni stabilite nell' Accordo Quadro.

Art. 9 – Rifiuto della fornitura –

I prodotti consegnati saranno verificati da parte dell' Amministrazione. Qualora venissero consegnati prodotti difformi, danneggiati o deteriorati, l' Amministrazione chiederà, entro 2 giorni dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, entro i successivi 2 giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà l'esecuzione delle forniture, vigilerà sull'osservanza contrattuale, curerà l'esecuzione della somministrazione e comunicherà le eventuali varianti.

Art. 10 – Integrazione delle tipologie di Materiale di consumo vario –

Qualora l'Amministrazione ritenesse opportuno effettuare integrazioni all'elenco delle tipologie del Servizio di Lavanderia verrà richiesto al fornitore di effettuare una proposta di integrazione il cui prezzo sarà oggetto di negoziazione.

Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario –

L'Aggiudicatario, entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Ufficio Agenzia Formativa del Comune di Firenze:

- Conto Corrente Bancario/Postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art 12 – Conoscenza delle condizioni d' Appalto –

Con la presentazione dell'offerta l'impresa conferma e riconosce di:

- essere responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;

- essere a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'Aggiudicatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura, la mancata conoscenza di tali condizioni.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione delle specifiche generali e particolari citate nella presente lettera di invito/disciplinare e della disciplina vigente relativa a materia di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare la Ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato.

L'Azienda aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamento –

1) Le fatture dovranno essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE - Ufficio Agenzia Formativa – Via Nicolodi, n. 2 - 50131 Firenze, P.I. 01307110484.

Dovranno essere emesse in formato digitale sulla piattaforma SDI predisposto da SOGEI e precisamente ed esclusivamente secondo **il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD.**

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente (sia perché previsto dalla normativa vigente sia perché basilare per indirizzare i documenti fiscali elettronici ai corretti responsabili), le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: **LE20FE** per fatture intestate al Servizio Attività Educative e Formative – Agenzia Formativa – Direzione Istruzione.

- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;

-Codice CIG;

-Numero di impegno o degli impegni qualora siano più di uno previsti dal corrispondente atto determinativo;

-Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter del Dpr n. 633/1972” introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014), nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici.

Il Centro di Formazione Professionale provvederà alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità.

I pagamenti delle fatture sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento della regolare fornitura, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 23 della presente lettera di invito/disciplinare, previo accertamento della regolarità della fornitura effettuata e verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa aggiudicataria, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Attività Educative e Formative – P.O. Agenzia Formativa, che in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l’ applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Art. 14 – Rapporti con il Comune –

L' Azienda aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l'unico interlocutore in merito a ogni questione attinente la fornitura oggetto d'aggiudicazione, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Art. 15 – Osservanza delle norme –

1. Il Comune di Firenze avrà facoltà di rivalersi nei confronti dell' Azienda aggiudicataria nei casi di irregolarità, inadempienze o mancato svolgimento del servizio nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato e degli atti di aggiudicazione.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
3. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Il Comune di Firenze si riserva il diritto di richiedere il risarcimento per eventuali danni causati a seguito dell'inadempimento.

Art. 16 – Cessione del contratto e cessione di crediti

Fatto salvo quanto previsto nell. Art. 106 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma; in caso di cessione il Committente provvederà alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del combinato disposto dell' articolo 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Validità della graduatoria

L' Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell' aggiudicazione o di risoluzione del contratto per cause imputabili all' appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Verrà proceduto all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato

l'offerta più bassa, escluso l' originario. L' affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 18 – Responsabilità verso terzi

L' aggiudicatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso il committente che verso terzi.

Nelle prestazioni relative alla fornitura l' aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dall' aggiudicatario.

Art. 19 – Clausole particolari

L' impresa aggiudicataria, ai sensi dell' art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l' Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 20 – Risoluzione del contratto -

L' Amministrazione Comunale avrà la facoltà, previa comunicazione con PEC, di risolvere di diritto il contratto con l'Impresa aggiudicataria con tutte le conseguenze di legge e di Capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la fornitura a terzi, nel caso dovessero verificarsi i seguenti casi:

- In caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- Per sopravvenuta impossibilità dell' aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- Abbandono, interruzione, sospensione o mancata effettuazione della fornitura;
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- Inadempienze o difformità con quanto ordinato;
- Ottenimento del Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, secondo la procedura prevista dall' art. 6 comma 8 del regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti;

E' fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica

della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite.

E' prevista altresì la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quando per fallimento o altre cause non fosse in grado di completare la fornitura medesima.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale –

Oltre a quanto previsto dagli art. 1453 e seguenti del Codice civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione da effettuarsi per iscritto all' Impresa e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode o grave negligenza dell'impresa affidataria nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- a) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento, di pignoramento, di concordato preventivo ed equivalenti a carico dell' Impresa;
- b) in caso di cessione a terzi del contratto in violazione dell' art. 13 del presente Capitolato.

E' inoltre riconosciuta all' Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al riconoscimento dei danni subiti, in caso di ritardo nella consegna di quanto ordinato protratto per oltre trenta giorni.

I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell' art. 1457 codice civile.

Art. 22 – Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell' Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte di quota in danno dell' Impresa inadempiente.

L' affidamento a terzi verrà comunicato all' Impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

Art. 23 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L' Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall' art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L' Amministrazione Comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 24 – Estensione degli obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento –

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 25 – Dipendenti delle P.A. – Divieti –

Alla presente procedura per la selezione di fornitore si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001.

Art. 26 – Spese contrattuali, imposte e tasse –

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente Accordo Quadro, ivi comprese le eventuali spese di registrazione in caso di uso, e le spese di bollo inerenti la firma della scrittura privata, sono a totale carico dell' Azienda aggiudicataria. Per quanto riguarda l' IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. Saranno altresì a carico dell' aggiudicatario le spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri compresi nell' offerta.

Art. 27 – Foro competente e domicilio –

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto è competente il Foro di Firenze.

L'impresa aggiudicataria dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio del Comune di Firenze.

Si precisa inoltre che è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali –

1. Ai sensi e per gli effetti del REG. UE 2016/679, il Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara.
2. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informativi e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
3. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla procedura per la selezione del fornitore e ai fini dell'esecuzione della fornitura è obbligatorio.
4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario a fini dell'espletamento della procedura o dell'esecuzione della fornitura, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.
5. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Istruzione.

Art. 29 – Disposizioni finali –

Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture, al codice civile, a tutte le norme presenti nell'ordinamento e alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze nonché alle regole della piattaforma Si.Ge.Me.

Con la presentazione dell'offerta l' Operatore Economico accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella presentare lettera di invito/disciplinare.

Si ricorda che, all'esito della procedura, il contratto sarà stipulato tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell'art. 32 c. 14 lett. C) - D.L.gs 50 del 18 aprile 2016, e cioè mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi, essendo la procedura in questione di importo inferiore a € 40.000,00.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Giulietti – P.O. Direzione Didattica dei C.F.P., i referenti per la procedura di selezione del fornitore sono la Sig.ra Maria Teresa Di Prinzi Mariateresa.diprinzi@comune.fi.it e la Dott.ssa Mara Giulietti mara.giulietti@comune.fi.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Mara Giulietti

N.2 allegati parte integrante:

- “Allegato 1) Modulo offerta economica Servizio di Lavanderia” –
- Dichiarazione ex art. 80 (All.2)